

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

**CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 07/2019**

PAGINA

1/4

OGGETTO+

## FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 NUOVE MODALITA' PER L'IMPOSTA DI BOLLO

AGGIORNAMENTO

**9 GENNAIO 2019**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria del 2008), Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), D.M. 17.6.2014 (G.U. 26.6.2014 N. 146) - DM 3 aprile 2013 n. 55 (G.U. 22.5.2013, n. 118), D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), DM 28 giugno 2018 n.79, art. 1, comma 2, Legge 9 agosto 2018, n. 96 - D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136. - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - DM 28.12.2018

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20

020

021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 61/2018 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO DAL 1 GENNAIO 2019 - (BUSINESS TO BUSINESS E BUSINESS TO CONSUMER)

CIRCOLARE N. 2/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO - DEFINIZIONE E CONTENUTO

CIRCOLARE N. 4/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - CANALI DI TRASMISSIONE - EMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

CIRCOLARE N. 5/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - I CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

CIRCOLARE N. 6/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - CASI PARTICOLARI

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall'1 gennaio 2019.

Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a trasmettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulle nuove modalità per l'imposta di bollo delle fatture elettroniche.

### IMPOSTA DI BOLLO

Come noto, con riferimento sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche:

- ◆ al fine di determinare l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture, va fatto riferimento al DPR n. 642/72 che prevede:
  - l'assoggettamento all'imposta di bollo per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi";
  - l'esenzione da imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA, considerando tali quelle per le quali è "effettivamente dovuto il tributo", ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione;
- ◆ per effetto dell'art. 7-bis, comma 3, DL n. 43/2013, l'imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a € 77,47 è pari a € 2.

### MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Al fine di individuare le possibili modalità di assolvimento dell'imposta di bollo è necessario differenziare a seconda della modalità di emissione della fattura, cartacea o elettronica. Infatti:

- ⇒ per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture cartacee va fatto riferimento all'art. 3 DL n. 43/2013 se il pagamento è effettuato tramite apposizione del contrassegno ovvero agli artt. 15 e 15-bis del DL n. 43/2013 in caso di pagamento "virtuale";
- ⇒ per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche va fatto riferimento all'art. 6, DM 17.6.2014 che disciplina l'assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale" (differente dall'assolvimento "virtuale" di cui al punto precedente, relativo alle fatture cartacee).

Con il recente DM 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. 7.1.2019, n. 5, il comma 2 del citato art. 6, relativo alle modalità di versamento dell'imposta, è stato modificato come di seguito riportato:

<b>Art. 6, comma 2, DM 17.6.2014</b>	
<b>Ante DM 28.12.2018</b>	<b>Post DM 28.12.2018</b>
<i>Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</i>	<i>Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese</i>

*Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.*

*successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio ... riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.*

*Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.*

Pertanto, se l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale. A seguito della nuova formulazione del comma 2 sopra riportata, il versamento dell'imposta di bollo dovuta per gli atti / documenti / registri emessi o utilizzati durante l'anno va effettuato con modalità diverse rispetto al versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.

Per gli atti / documenti / registri, infatti, il versamento dell'imposta di bollo va effettuato in base a quanto originariamente previsto dal DM 17.6.2014, ossia in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Diversamente, con riferimento alle fatture elettroniche è ora disposto che l'imposta di bollo va versata:

- ◆ per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare;
- ◆ entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Così, ad esempio, l'imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo trimestre 2019 dovrà essere versata entro il 20.4.2019 (differito al 23.4 in quanto il 20.4 cade di sabato ed il 22.4 è festivo).

Sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI l'Agenzia provvede a comunicare, nell'area riservata del proprio sito Internet, l'ammontare dovuto.

Per quanto riguarda le modalità con le quali effettuare il versamento dell'importo dovuto il contribuente può scegliere di utilizzare:

1. lo specifico servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile l'addebito diretto sul c/c bancario o postale;
2. il mod. F24 predisposto dalla stessa Agenzia.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

**CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 07/2019**

PAGINA

4/4



Resta confermato che sulla fattura elettronica va apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014”. A tal fine, si rammenta che è necessario compilare il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.

L’art. 2 del Decreto in esame prevede che tali modalità di assolvimento dell’imposta di bollo trovano applicazione a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dall’1.1.2019. Pertanto, il primo versamento, relativo al primo trimestre 2019, dovrà essere effettuato entro il 23.4.2019.

## ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Stante la complessità della normativa in questione e tenuto conto della sua entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 lo STUDIO ADRIANI, oltre alle attività consulenziali già fornite nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, ha inviato ai propri clienti una comunicazione per dare ulteriore disponibilità a fornire consulenza in materia, nonché per garantire assistenza specifica nel processo di implementazione del sistema di fatturazione elettronica.

### **STUDIO ADRIANI**

Dottori Commercialisti Associati -  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI